



TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Frosini,

letta la proposta di concordato minore in continuità presentata da **Cocoluto Stefania e Cocoluto Pier Mario**;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti risiedono in Monte Argentario (GR) e la sede della loro impresa "Il Faro di Cocoluto Stefania & C. sas" ha sede in Monte Argentario (GR), via del Campone n. 134, sicché il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Grosseto;

ritenuto che:

- la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (come emerge dalla relazione dell'OCC), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI gli stessi sono legittimati a proporre il concordato minore. La proposta di concordato è qualificata come in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI, prevedendosi la continuazione dell'attività di impresa;
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che i ricorrenti sono gravati da debiti pari ad **euro 437.210,11** originati interamente dalle vicende della società di cui entrambi sono soci ed essendo i beni immobili costituenti pressoché il loro intero patrimonio sottoposti all'esecuzione immobiliare Trib. Grosseto R.G.El. 67/2018, ivi compreso il

fondo commerciale che rappresenta il centro operativo della società immobiliare;

rilevato che:

- i ricorrenti hanno depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCI;
- la relazione del gestore della crisi avv. Alessio Fiacchi contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultano aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI (tale nomina non è stata chiesta dai ricorrenti; non sussiste suddivisione dei creditori in classi; nonostante sia richiesta la sospensione delle procedure esecutive, la stessa non verrà concessa per i motivi appreso indicati);

ritenuto in particolare di non disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare Trib. Grosseto R.G.El. 67/2018, essendo già fissato un imminente tentativo di vendita (asta del 29.10.2025);

considerato che il compendio immobiliare staggito è inserito nella stessa proposta di concordato minore e che, a fronte dell'imminente esperimento di vendita, non appare ragionevole, a tutela del ceto creditorio, procrastinare *sine die* la liquidazione dell'attivo in assenza di migliori prospettive -attuali e certe- in ordine ad una più proficua e celere collocazione degli stessi beni sul mercato;

visto l'art.78 CCI,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità di **Coccoluto Stefania** e **Coccoluto Pier Mario**

DISPONE

la comunicazione **della proposta di concordato minore e del presente decreto** a tutti i creditori a cura del gestore della crisi avv. Alessio Fiacchi **entro il 13.12.2025**. L'

avv. Alessio Fiacchi indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi avv. Alessio Fiacchi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:

- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Grosseto e nel registro delle imprese in relazione alla ditta individuale del ricorrente;
- sia trascritto nei registri immobiliari;

DISPONE

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi avv. Alessio Fiacchi, all'OCC e al Giudice

dell'esecuzione immobiliare Trib. Grosseto n. 67/2018, non essendo stata disposta la sospensione di tale procedura esecutiva.

Grosseto, 12.9.2025

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini